

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE NELL'AMBITO DI
APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DELL'ENTE**

(Redatto ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in attuazione dei criteri generali di cui all'art. 26 del Contratto Collettivo Integrativo 2026-2028)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 94 del 03.09.2026

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), e successive modifiche e integrazioni, tra cui, in particolare, il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e il D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e di ripartizione del fondo per l'incentivo delle funzioni tecniche nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture avviate dall'Ente, tra il personale che svolge le attività tassativamente indicate nell'Allegato I.10 al Codice.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “Codice”, il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) per “Allegato I.10”, l'elenco tassativo delle attività tecniche il cui svolgimento dà titolo all'incentivo, quale risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024, comprensivo, tra l'altro, della funzione di coordinamento dei flussi informativi; l'elenco non è suscettibile di estensione, in via analogica o per via regolamentare o organizzativa, ad attività non espressamente previste, trattandosi di deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione;
 - c) per “incentivi alle funzioni tecniche”, le somme ricavate all'interno dei quadri economici di lavori, servizi e forniture in appalto ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 - d) per “Ente”, il Comune di Sovere;
 - e) per “RUP”, il Responsabile Unico del Progetto previsto dall'art. 15 del Codice, i cui compiti sono definiti nell'Allegato I.2 allo stesso. La funzione di RUP comprende, ove non diversamente attribuita nell'ambito del gruppo di lavoro, il coordinamento dei flussi informativi di cui all'Allegato I.10, come integrato dal D.Lgs. 209/2024;
 - f) per “Direttore dell'Esecuzione” (per gli appalti di servizi e forniture) o “Direttore dei Lavori” (per gli appalti di lavori), il soggetto che, fermo il rispetto delle disposizioni di servizio del RUP, opera in autonomia nel coordinamento, nella direzione e nel controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, con i compiti di cui all'art. 114 del Codice e, per i servizi e le forniture, alle condizioni di cui all'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice, come modificato dal D.Lgs. 209/2024. Il Direttore dell'esecuzione presenta periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento delle attività, propone le modifiche e le varianti nei casi previsti dall'art. 120 del Codice e comunica al RUP le contestazioni insorte in fase di esecuzione.

Art. 2 - Finalità

1. Gli incentivi alle funzioni tecniche non costituiscono il diretto corrispettivo delle attività svolte dal personale dell'Ente, ma sono diretti a incentivare le prestazioni eseguite direttamente dagli uffici comunali, riconoscendo a tali attività un particolare valore in relazione alla professionalità e alla responsabilità richieste, in coerenza con la finalità dell'istituto.
2. La disciplina incentivante trova applicazione sia in caso di affidamento interno delle attività di progettazione, sia in caso di affidamento a soggetti esterni dei relativi servizi tecnici, limitatamente, in tale ultima ipotesi, alle attività non configurabili come “progettazione” (RUP, supporto amministrativo, direzione lavori/dell'esecuzione, collaudo, ecc.).
3. Il ricorso a supporti professionali esterni, sia nella forma dell'incarico professionale sia in quella dell'affidamento di servizi tecnici, deve essere sempre motivato con riferimento all'assenza di adeguate professionalità reperibili all'interno dell'Ente ovvero a specifiche e concrete esigenze organizzative, trattandosi di scelta che comporta oneri economici aggiuntivi per l'Ente.

Art. 3 - Determinazione quantitativa del fondo, condizioni di erogabilità, esclusioni e limitazioni

1. L'Ente destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal personale, a valere sugli stanziamenti delle singole commesse in appalto, nella seguente misura:

Per lavori e opere pubbliche:

- **2,0%** dell'importo posto a base di affidamento, al netto di IVA e di ulteriori oneri, fino a € 1.250.000,00 (compresi);
- **1,7%** dell'importo posto a base di affidamento da € 1.250.001,00 (compresi) a € 2.500.000,00 (compresi);
- **1,4%** dell'importo posto a base di affidamento da € 2.500.001,00 (compresi) ed oltre.

Per servizi e forniture:

- **1,5%** dell'importo posto a base di affidamento, al netto di IVA e di ulteriori oneri, fino a € 1.000.000,00 (compresi);
- **1,2%** dell'importo posto a base di affidamento da € 1.000.001,00 (compresi) a € 2.000.000,00 (compresi);
- **0,9%** dell'importo posto a base di affidamento da € 2.000.001,00 (compresi) ed oltre.

2. Concorrono alla formazione dell'importo a base di calcolo del fondo anche gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. La determinazione esatta dell'incentivo è comunque vagliata dal Responsabile del servizio competente che, in ragione della complessità o particolarità dell'intervento, può motivatamente definire con propria determinazione un contributo inferiore, rispetto alle percentuali sopra indicate; in assenza di tale diversa definizione, restano fermi gli importi predefiniti, ritenuti congrui per l'intervento specifico.
3. Condizione di programmazione. Il riconoscimento dell'incentivo è in ogni caso subordinato alla preventiva inclusione dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici ovvero nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi, restando salva la facoltà dell'Ente di inserire in programmazione anche interventi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 37 del Codice, al solo fine del rispetto della presente condizione.

4. Le risorse destinate all'incentivo vanno espressamente accantonate nel quadro economico dell'intervento sin dalla fase di avvio della procedura di affidamento. Non è consentito il riconoscimento di incentivi attingendo a economie di spesa formatesi su affidamenti per i quali non sia stato originariamente previsto lo specifico stanziamento (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 475/2025/PAR).
5. Esclusioni. Sono in ogni caso esclusi dal fondo per le funzioni tecniche:
- a) gli atti di pianificazione generale o particolareggiata (a titolo esemplificativo: procedimenti funzionali all'approvazione di piani attuativi, del PGT e delle relative varianti);
 - b) gli atti funzionali a lavori di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria non complessa, identificabili nelle opere che, non presentando vincoli o complessità sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo o tecnologico, non richiedano una specifica fase di preventiva progettazione;
 - c) i lavori in amministrazione diretta;
 - d) le opere di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del Codice;
 - e) gli affidamenti disposti nei confronti di organismi *in house* dell'Ente, in ragione dell'assenza di una relazione intersoggettiva sostanziale tra l'Ente controllante e l'organismo controllato e del conseguente rapporto di immedesimazione organica;
 - f) gli appalti di lavori/opere pubbliche di importo inferiore a € 80.000,00 (fatto salvo l'eventuale incarico assegnato al personale interno per la progettazione e la direzione lavori) e gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a € 250.000,00; per le concessioni si fa invece riferimento al successivo comma di cui alla lettera c).
6. L'art. 45 del Codice si applica anche alle procedure di affidamento di **concessioni di lavori e di servizi** e, in generale, alle operazioni di partenariato pubblico-privato di cui all'art. 174 del Codice, in quanto riferito espressamente agli “enti concedenti” e alle “procedure di affidamento”, e non alle sole “stazioni appaltanti” e “gare d'appalto” come nel previgente art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, delib. nn. 187/2023/PAR e 184/2026/PAR). In tali ipotesi:
- a) la base di calcolo dell'incentivo è costituita dal valore della concessione determinato ai sensi dell'art. 179 del Codice (fatturato totale del concessionario per l'intera durata del contratto, al netto di IVA), e non dal solo canone concessorio;
 - b) qualora l'applicazione del criterio di cui alla lettera a) determini importi manifestamente sproporzionati, il Responsabile del servizio competente, sentito il RUP, propone alla Giunta Comunale, in sede di approvazione dei singoli atti di indizione, una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal personale interno, ai sensi dell'art. 45, comma 2, ultimo periodo, del Codice, dandone atto con motivazione espressa.
 - c) In ogni caso le percentuali d'incentivo previste per le concessioni sono quelle definite per gli appalti negli specchietti valoriali determinati nel presente articolo con la corrispondenza concessioni di servizio/appalti di servizio e concessioni di lavori/appalti di lavori e con un valore minimo determinato per l'eventuale soglia minima per la possibilità d'incentivo in € 1.000.000,00 per concessioni di servizio ed in € 2.000.000,00 per quelle di lavori.
7. Negli **accordi quadro**, la base di calcolo dell'incentivo è costituita dall'importo dei singoli contratti attuativi effettivamente stipulati, e non dall'importo massimo dell'accordo quadro, il quale costituisce un valore

potenziale privo della base di calcolo concreta necessaria alla quantificazione e all'accantonamento dell'incentivo (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 74/2026).

8. Nel caso di **appalti suddivisi in lotti**, l'incentivo è calcolato autonomamente per ciascun lotto, con riferimento al relativo importo posto a base di affidamento del singolo lotto (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 160/2026).
9. **La proroga**, anche tecnica, del contratto non costituisce titolo autonomo per il riconoscimento di incentivi aggiuntivi rispetto allo stanziamento originario; l'eventuale incentivo per le attività svolte in fase di proroga è parametrato al valore della modifica, nei limiti dello stanziamento del contratto originario. **Il rinnovo** contrattuale, in quanto nuova procedura di affidamento, dà diritto a un nuovo incentivo a condizione che sia previsto il relativo stanziamento nella procedura rinnovata e che siano effettivamente svolte le specifiche funzioni tecniche di cui all'Allegato I.10 (Corte dei conti, Sez. reg. contr. FVG, delib. n. 14/2026/PAR).
10. Direttore dell'esecuzione per servizi e forniture. Per gli appalti di servizi e forniture, l'incentivo spetta esclusivamente nei casi in cui sia nominato un Direttore dell'esecuzione distinto dal RUP. La nomina è obbligatoria nelle ipotesi di cui all'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice, come modificato dal D.Lgs. 209/2024; nei casi in cui la qualificazione del contratto come “di particolare importanza” sia rimessa alla valutazione discrezionale del Responsabile del servizio, la relativa decisione è assistita da motivazione analitica resa nell'atto di avvio della procedura, che dia atto della complessità dell'affidamento e dell'assenza di conflitto di interesse rispetto al RUP beneficiario dell'incentivo (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 475/2025/PAR).
11. Trattamento contabile dell'IRAP. L'IRAP gravante sui compensi incentivanti non è imputata né alla quota dell'80% destinata al personale, di cui al comma 13, né alla quota del 20% di cui al comma 14, ma resta a carico dell'Ente, con specifica copertura nel quadro economico dell'intervento, da stanziare sin dalla fase di programmazione. La relativa spesa è impegnata sia sugli stanziamenti per lavori, servizi e forniture, sia tra le spese per imposte e tasse a carico dell'Ente, mediante il meccanismo del c.d. “giro contabile”, con accertamento di pari importo al Titolo III, tipologia 500, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.” (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 103/2026/PAR).
12. I compensi incentivanti non sono soggetti ad alcuna rettifica qualora in sede di aggiudicazione si verificano ribassi, né in caso di aumenti o diminuzioni dell'importo in sede di esecuzione; l'importo di riferimento resta in ogni caso quello posto a base della procedura di affidamento (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 475/2025/PAR). Le varianti in corso d'opera non danno diritto ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello originariamente determinato.
13. L'80% delle risorse di cui al comma 1 è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, come specificato all'art. 7. I predetti importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, con esclusione dell'IRAP di cui al comma 11.
14. Il restante 20% delle risorse di cui al comma 1, escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile del servizio, è destinato all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione — ivi compresa la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati e l'efficientamento informatico — nonché, per una parte, ad attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

15. Il Responsabile del servizio di riferimento, ove non ravvisi la necessità di destinare risorse alle finalità di cui al comma 14, può disporre l'inserimento nel quadro economico delle sole risorse necessarie a remunerare gli incentivi di cui ai commi 13 e seguenti, nel limite massimo dell'80% delle risorse determinate ai sensi del comma 1. Il medesimo Responsabile, d'intesa con il RUP ove soggetto diverso, può altresì rinunciare alla corresponsione degli incentivi, manifestando l'intenzione con atto formale motivato nel primo atto amministrativo utile collegato alla procedura di affidamento.

Art. 4 - Programmazione, costituzione del gruppo di lavoro e gestione del procedimento

1. Il Responsabile della struttura di riferimento, con proprio decreto datoriale, individua per ciascuna commessa in appalto il gruppo di lavoro, costituito dal RUP ed eventuali collaboratori (amministrativi, tecnici, ecc.), anche appartenenti a più uffici, i quali costituiscono, unitamente al RUP, l'ufficio del RUP o il gruppo di lavoro per l'opera; per gli appalti di servizi/forniture è individuata, ove non attribuita esternamente, la figura del Direttore dell'esecuzione, alle condizioni di cui all'art. 3, comma 10.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce il formale atto di conferimento e, ove non già intervenuto con altre determinazioni, il formale atto di nomina del RUP e del gruppo di lavoro. In assenza di tale individuazione, il RUP coincide, di norma, con il Responsabile del Servizio dell'ufficio di riferimento, fatta salva diversa individuazione per ragioni funzionali o situazioni contingenti di carattere tecnico o amministrativo.
3. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro sono specificamente individuati, per ciascun componente, il ruolo e le attività tecniche assegnate tra quelle indicate nell'Allegato I.10, con indicazione nominativa, ai fini della corretta applicazione delle percentuali di riparto di cui all'art. 7 e della successiva verificabilità, in sede di liquidazione (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Veneto, delib. n. 135/2026). La costituzione del gruppo di lavoro presuppone il rispetto della condizione di programmazione di cui all'art. 3, comma 3.
4. L'impegno di spesa della quota da destinare agli incentivi è assunto in sede di adozione della determinazione di impegno conseguente alle operazioni di appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nei quadri economici, fatta salva la decisione di cui all'art. 3, comma 15.
5. Ai fini della corretta imputazione del compenso incentivante tra le spese correnti di personale, è effettuato apposito giro contabile al momento della liquidazione.

Art. 5 - Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante

1. Il compenso incentivante spetta al personale dell'Ente che svolge le attività tassativamente indicate nell'Allegato I.10, qualunque sia la categoria di inquadramento, ivi compreso il personale titolare di posizione organizzativa.
2. Il compenso spetta altresì al personale con qualifica dirigenziale, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 73/2025. Nei confronti del personale dirigenziale beneficiario, l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte sono effettuati da un dirigente o responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l'attività incentivata, individuato dall'Amministrazione, sentito il RUP. L'Ente trasmette annualmente al Revisore Unico dei Conti, in sede di verifica della compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art.

40bis del D.Lgs. 165/2001, le informazioni relative agli importi annualmente corrisposti e al numero dei beneficiari con qualifica dirigenziale.

3. Non hanno diritto al compenso incentivante:

- a) i componenti degli organi di amministrazione dell'Ente;
- b) i soggetti esterni all'Ente non legati allo stesso da rapporto di lavoro dipendente, fatte salve le ipotesi di personale comandato o in convenzione, alle condizioni di cui al comma 4;
- c) il personale la cui attività, ancorché complessa e connessa al procedimento di affidamento — a titolo esemplificativo, le attività dei servizi finanziari e contabili relative alla registrazione degli impegni di spesa e alla materiale liquidazione del compenso — non sia riconducibile alle specifiche attività tecniche tassativamente elencate nell'Allegato I.10, trattandosi di attività amministrativo-contabili che, per quanto necessarie al buon esito della procedura, non ne costituiscono parte tecnica costitutiva.

4. Il personale dipendente di organismi in house dell'Ente ovvero il personale comandato o in convenzione da altro Ente può essere ammesso al riparto, limitatamente alle funzioni di collaborazione all'attività del RUP, quando l'attività sia svolta nell'ambito di procedure di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice e l'Ente disciplini puntualmente, nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, i presupposti dell'attività e le modalità di corresponsione, con esclusione di ogni forma di doppia remunerazione.

5. I soggetti beneficiari sono individuati, di norma, all'atto di costituzione del gruppo di lavoro/ufficio del RUP, con riferimento al personale del settore/servizio individuato per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti, al RUP e ai suoi collaboratori, alla direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, al collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità, al collaudo statico ove necessario.

Art. 6 - Cause di esclusione del pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:

- a) il RUP, i suoi collaboratori e il Direttore dell'esecuzione/dei lavori, per la violazione degli obblighi imposti a loro carico o per l'inosservanza della dovuta diligenza nello svolgimento dei compiti assegnati;
- b) i dipendenti incaricati della progettazione, in caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 120 del Codice, fermo restando il diritto dell'Ente di rivalersi per le maggiori somme sostenute in conseguenza dell'errore progettuale;
- c) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal presente Regolamento, ovvero non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

2. In caso di affidamento di incarichi di progettazione interna, ove il ritardo nella consegna degli elaborati superi il termine assegnato, salvo proroghe concesse o cause di forza maggiore debitamente motivate, si applicano le seguenti penali riduttive: fino a 1/3 del termine, riduzione del 20%; fino a 1/2 del termine, riduzione del 40%; fino a 2/3 del termine, riduzione del 60%; oltre 2/3 del termine, azzeramento del compenso.

3. In caso di mancato rispetto del termine di esecuzione ovvero di incremento dei costi di realizzazione rispetto al progetto e al cronoprogramma — con esclusione degli incrementi derivanti da sopravvenute direttive/esigenze dell'Amministrazione, da novità normative, da varianti migliorative autorizzate o da sospensioni legittimamente disposte — l'incentivo è ridotto secondo la seguente tabella:

Parametro	Soglia di riduzione	Percentuale di riduzione applicata
Tempi di esecuzione	Entro il 30% del tempo contrattuale	20%
	Dal 30,01% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%
Costi di realizzazione	Entro il 25% dell'importo contrattuale	30%
	Dal 25,01% al 40% dell'importo contrattuale	50%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

4. L'accertamento della sussistenza delle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 è di competenza del Responsabile del servizio; qualora questi sia beneficiario, anche parziale, dell'incentivo, l'accertamento è effettuato dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 3.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ente ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto, fatto salvo il risarcimento del danno ove ne ricorrano i presupposti in caso di dolo.
6. L'affidamento della redazione del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica è remunerato secondo il presente Regolamento unicamente qualora l'opera progettata giunga, nel suo sviluppo procedurale, alla fase di appalto e lo stesso venga aggiudicato.

Art. 7 - Ripartizione del compenso incentivante per opere/lavori pubblici, forniture e servizi

1. L'incentivo complessivamente maturato dal singolo dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal medesimo, con esclusione di quanto derivante dagli stessi compensi tecnici. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'art. 3, comma 14. Per l'Ente che adotta i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice, il predetto limite è aumentato del 15%.
2. Per i contratti di durata pluriennale, il limite individuale di cui al comma 1 è verificato con riferimento a ciascun anno di competenza, avuto riguardo alle attività effettivamente svolte e ai compensi liquidati nella singola annualità, e non cumulativamente sull'intera durata del rapporto contrattuale, in coerenza con il principio della competenza finanziaria potenziata (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Veneto, delib. n. 135/2026; Sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 120/2025/PAR).
3. Con riferimento alla ripartizione, per ogni commessa avente ad oggetto lavori, l'incentivo determinato ai sensi dell'art. 3 è ripartito secondo la tabella seguente:

Figura	Attività / specificazione delle funzioni	%	Note
--------	--	---	------

Addetto alla programmazione della spesa per investimenti	Composizione della spesa di progetto, gestione delle richieste di finanziamento, cronoprogramma, raccordo con l'ufficio finanziario per l'inserimento nel programma triennale OO.PP., aggiornamento presso l'Osservatorio dei contratti pubblici e le banche dati ANAC, reperimento CIG/CUP.	10%	
Figura	Attività / specificazione delle funzioni	%	Note
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	Figura tecnica in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 al Codice, titolare delle funzioni di cui all'art. 15 del Codice per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, ivi comprese le funzioni di validazione del progetto e di responsabile dei lavori ex art. 89, co. 1, lett. c), D.Lgs. 81/2008. Comprende, ove non distintamente assegnata, la funzione di coordinamento dei flussi informativi di cui all'Allegato I.10, come integrato dal d.lgs. 209/2024.	37%	Qualora sia individuata una distinta figura di RUP per la sola fase di affidamento, a tale soggetto è assegnata una quota pari al 5%, da decurtarsi dalla presente percentuale.
Addetto/i alla collaborazione all'attività del RUP	Supporto amministrativo e/o giuridico-legale al RUP: predisposizione degli atti di affidamento, dei contratti, delle determine e proposte di delibera; verifica dei requisiti degli aggiudicatari su piattaforma FVOE-ANAC; alimentazione delle banche dati di rendicontazione (Osservatorio regionale OO.PP., BDNA, Regis/TBEL/BOL); rapporti con enti finanziatori terzi.	25%	Ridotta al 20% qualora la procedura di affidamento sia svolta dalla Stazione Unica Appaltante o da centrale di committenza, al cui personale è corrisposto il residuo 5% ai sensi dell'art. 45, co. 8, del Codice.
Addetto alla predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	Addetto tecnico interno alla S.A. deputato alla predisposizione dei livelli di progettazione di cui all'art. 41, co. 6, del Codice e del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'Allegato I.7.	3%	
Addetto alla predisposizione del progetto esecutivo	Addetto tecnico interno alla S.A. deputato alla predisposizione dei livelli di progettazione di cui all'art. 41, co. 8, del Codice.	8%	
Addetto al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Addetto tecnico interno alla S.A., abilitato, deputato all'assunzione della figura di coordinatore ex artt. 91 e 92 D.Lgs. 81/2008.	8%	
Addetto alla direzione dei lavori / direttore operativo / ispettore di cantiere	Addetto tecnico interno alla S.A. deputato alla direzione lavori ex art. 114 del Codice e Allegato II.14, nonché alla verifica e attestazione di regolare esecuzione ex art. 116 del Codice.	8%	
Addetto al collaudo statico delle strutture	Addetto tecnico interno alla S.A. incaricato della redazione del collaudo statico, ai sensi del cap. 9 delle NTC (D.M. 17.1.2018) e della Circolare applicativa 21.1.2019, n. 7.	1%	
TOTALE		100%	

4. Con riferimento ad appalti connessi a risorse comunitarie ovvero riguardanti lavori su immobili vincolati o ricadenti in ambiti vincolati ai sensi degli artt. 10 e 142 del D.Lgs. 42/2004, per le sole attività di programmazione, di RUP e di collaborazione al RUP, e solo ove la progettazione e la direzione lavori non siano affidate a personale interno, le percentuali di cui alla tabella che precede sono incrementate del 5%, in aggiunta alle percentuali spettanti per ciascuna attività.

5. Per ogni commessa avente ad oggetto servizi o forniture, l'incentivo determinato ai sensi dell'art. 3 è ripartito secondo la tabella seguente:

Figura	Attività / specificazione delle funzioni	%	Note
Addetto alla programmazione della spesa per investimenti	Composizione della spesa, cronoprogramma, raccordo con l'ufficio finanziario per l'inserimento nel programma biennale acquisti beni e servizi, aggiornamento presso l'Osservatorio dei contratti pubblici e le banche dati ANAC, reperimento CIG/CUP, funzione di progettazione del servizio/fornitura.	25%	
Responsabile Unico del Progetto / Direttore	Titolare delle funzioni di cui all'art. 15 del Codice, ivi comprese, ove attribuite, le funzioni di Direttore dell'esecuzione ex art. 114 del Codice e art. 32 Allegato	35%	L'incentivo per la presente funzione presuppone, in ogni caso, la nomina di un Direttore
Figura	Attività / specificazione delle funzioni	%	Note
dell'esecuzione del contratto	Il.14. Comprende, ove non distintamente assegnata, la funzione di coordinamento dei flussi informativi di cui all'Allegato I.10.		dell'esecuzione distinto dal RUP ai sensi dell'art. 3, comma 10, del presente Regolamento.
Addetto/i alla collaborazione all'attività del RUP	Supporto amministrativo e giuridico-legale: predisposizione atti di affidamento, contratti, determine e delibere; verifica requisiti aggiudicatari; alimentazione banche dati di rendicontazione; rapporti con enti finanziatori terzi.	25%	Ridotta al 20% qualora la procedura sia svolta dalla Stazione Unica Appaltante o da centrale di committenza, al cui personale è corrisposto il residuo 5% ai sensi dell'art. 45, co. 8, del Codice.
Addetto alla verifica e attestazione di conformità della fornitura/servizio	Attività di verifica di regolare esecuzione ex art. 116, co. 5, del Codice.	15%	
TOTALE		100%	

6. In caso di costituzione del gruppo di lavoro, al medesimo soggetto possono essere affidati uno o più ruoli tra quelli indicati nelle tabelle di cui ai commi 3 e 5; in tal caso le percentuali relative a ciascun ruolo sono sommate ai fini della quota complessiva di spettanza.

7. Qualora, ai sensi dell'art. 4, non siano individuate, nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, le attività di collaborazione al RUP ovvero le attività di predisposizione dei documenti di gara, le relative percentuali sono assegnate al RUP, entro il limite di cui al comma 1. Analogamente, per gli appalti di servizi e forniture, ove non sia individuato, in ciascuna fase, l'incaricato di una o più delle attività indicate in tabella, le relative percentuali incrementano proporzionalmente la quota del RUP e del Direttore dell'esecuzione.

Art. 8 - Liquidazione del compenso incentivante: condizioni, termini, modalità, terzietà, economie e pubblicazione

1. Condizione minima di erogabilità è la **stipula del contratto** relativo all'esecuzione della prestazione. In caso di procedura suddivisa in lotti, per i lotti andati deserti o non aggiudicati non è dovuta alcuna liquidazione. È ammessa la liquidazione per fasi (programmazione, progettazione, affidamento), a condizione che l'Ente l'abbia espressamente prevista e che il contratto relativo all'esecuzione risulti comunque stipulato.

2. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato, sentito il RUP, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, eventualmente decurtando, con frazioni percentuali non inferiori al 5%, il compenso in caso di rilevate mancanze; in tale ipotesi le motivazioni della decurtazione sono analiticamente esposte nell'atto di liquidazione. La liquidazione potrà pertanto avvenire anche per singole fasi procedurali fatta salva la condizione indicata al primo comma del presente articolo.

3. Al fine di prevenire l'autoliquidazione e garantire la terzietà tra il soggetto che accerta e quello che liquida, il RUP predispone la relazione sull'attività svolta, con l'indicazione dei nominativi, dei ruoli e degli importi spettanti; ove il Responsabile del servizio sia anche beneficiario, anche parziale, dell'incentivo, la verifica delle condizioni di erogabilità e la successiva liquidazione competono al Segretario Comunale, cui il Responsabile trasmette adeguata documentazione, corredata da relazione dichiarativa attestante il rispetto dei presupposti normativi e regolamentari.
4. La liquidazione del compenso per la progettazione di opere o lavori pubblici è effettuata unicamente qualora l'appalto dei lavori risulti affidato; la liquidazione del compenso per la direzione lavori e/o il collaudo è effettuata dopo l'approvazione degli atti contabili, in concomitanza con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
5. Il compenso incentivante è assoggettato alle ritenute di legge. Qualora l'importo della liquidazione effettiva sia inferiore all'impegno originario, la differenza costituisce economia. L'ufficio personale monitora periodicamente il rispetto dei tetti retributivi annui di cui all'art. 7.
6. I dati relativi agli incentivi corrisposti sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, sottosezione "Incarichi", con indicazione, per ciascun dipendente, dell'oggetto, della durata e del compenso spettante, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (ANAC, delibera 23.7.2025). Non è invece soggetta a pubblicazione la determinazione di liquidazione, ove contenga dati personali dei percettori non oggetto di autonomo obbligo di pubblicazione, fermo restando il diritto di accesso agli atti secondo la disciplina vigente.

Art. 9 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'Ente che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento, i quali, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione.
2. Il timbro, oltre al titolo professionale, al nominativo e alla qualifica del tecnico, reca l'indicazione "*Comune di Sovere*" e il Servizio di appartenenza.

Art. 10 - Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, che può utilizzarlo a propria discrezione per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. In caso di affidamento a diversi progettisti, anche esterni, dei livelli progettuali successivi, questi ultimi non possono opporre riserve o impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti, fermo il rispetto della disciplina sul diritto d'autore per quanto non diversamente disposto dal presente Regolamento.

Art. 11 - Spese

1. Le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, incluse quelle relative ai materiali di consumo e ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione e previste nel quadro economico di ciascun intervento.
2. I servizi preposti alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali adottano procedure idonee a garantire il celere svolgimento delle prestazioni tecniche, in relazione alle esigenze comunicate tempestivamente dal RUP.

Art. 12 - Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, ove non già coperti da polizza generale, con previsione nel quadro economico dell'intervento.

Art. 13 - Compenso incentivante, CCNL e correlazione con la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative

1. Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente Regolamento e gli altri istituti del salario accessorio, si applica il CCNL vigente e la contrattazione decentrata integrativa.

2. Ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione che percepiscano compensi ai sensi del presente Regolamento si applica l'eventuale meccanismo di correlazione con la retribuzione di risultato previsto dal vigente Contratto Collettivo Integrativo, cui si rinvia dinamicamente per evitare disallineamenti in caso di successivo rinnovo contrattuale.

3. Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali e la R.S.U., ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. ag), del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 23 febbraio 2026, in quanto attuativo dei criteri generali già definiti con l'art. 26 del CCI 2026-2028.

Art. 14 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente modificate alla luce di ogni norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali, nonché di ogni ulteriore e diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza contabile o amministrativa successivamente all'adozione del presente atto.

2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma o il nuovo orientamento, con obbligo per il Segretario Comunale di darne tempestiva comunicazione alla Giunta ai fini del successivo adeguamento formale del testo.

Art. 15 - Entrata in vigore, abrogazione del Regolamento previgente e trasparenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale che lo approva e trova applicazione per le procedure per le quali non sia stata già effettuata la liquidazione del compenso incentivante secondo la previgente disciplina.

2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 06.07.2023.

3. Gli atti di liquidazione sono messi a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione presso il settore interessato, fermi gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 8, comma 6.

Allegati:

– **Tabella A:** foglio di calcolo per la determinazione della quota RUP e delle quote del gruppo di lavoro per gli appalti di LAVORI, ai sensi dell'art. 7, comma 3;

– **Tabella B:** foglio di calcolo per la determinazione della quota RUP e delle quote del gruppo di lavoro per gli appalti di SERVIZI E FORNITURE, ai sensi dell'art. 7, comma 5.